

COMUNE DI ELMAS
Provincia di Cagliari



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE (D.Lgs. 196/2003 e s.m.)***

*Approvato con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011.
(pubblicata all'albo pretorio dal 12/04/2011 al 27/04/2011).*

Indice		Pag. 2
Art.1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art.2	Finalità e definizioni	Pag. 3
Art.3	Ambito di applicazione	Pag. 4
Art.4	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	Pag. 4
Art.5	Notificazione	Pag. 5
Art.6	Responsabile	Pag. 5
Art.7	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 6
Art.8	Informativa	Pag. 7
Art.9	Diritti dell'interessato	Pag. 7
Art.10	Sicurezza dei dati	Pag. 7
Art.11	Cessazione del trattamento dei dati	Pag. 8
Art.12	Modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali	Pag. 8
Art.13	Tutela	Pag. 10
Art.14	Provvedimenti attuativi	Pag.10
Art.15	Norma di rinvio	Pag.10
Art.16	Pubblicità regolamento	Pag.10
Art.17	Entrata in vigore	Pag.10
Allegato "1"	– Cautele da adottare per i dati videoripresi	Pag.11
Allegato "2"	– Procedura per l'accesso alle immagini	Pag.12
	- "Fac-Simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni	Pag.13
	- "Fac-Simile" reclamo	Pag.14
	- Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate	Pag.15
Allegato "3"	-Elenco delle telecamere e delle zone video-sorvegliate	Pag.16
Allegato "4"	-Cartello segnaletica per informativa	Pag.17

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Elmas nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normativa:

- Art. 615-bis del Codice Penale;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conv., con mod., del D. L. 23 maggio 2008, n. 92;
- D.M. Interno 5 agosto 2008;
- Legge. 23 aprile 2009, n. 38, di conv., con mod. del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2

Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Elmas, gestito ed impiegato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca dati** “, il complesso di dati personali - fisicamente presso l'unità dell'ufficio server comunale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per “ **trattamento** “, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per “ **dato personale** “ , qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “ **titolare** “, l'Ente Comune di Elmas, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “ **responsabile** “, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “ **interessato** “, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “ **comunicazione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- h) per “ **diffusione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “ **dato anonimo** “, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “ **blocco** “, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- k) per “ **incaricato** “, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- l) per “ **immagine** “, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- m) per “ **videosorveglianza** “, l'attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e delle cose;

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Elmas.

Art. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Elmas, sono finalizzate:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) al controllo di determinate aree, compreso il monitoraggio di siti ad alto rischio ambientale; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze

dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, della prevenzione di atti vandalici e del monitoraggio di siti particolari soggetti ad alto rischio ambientale (abbandoni, depositi incontrollato di rifiuti, ecc.). Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti gli edifici comunali, le scuole, i parchi, parcheggi, ecc. Inoltre si intende creare un monitoraggio degli snodi stradali più importanti che interessano la comunità locale al fine di prevenire i problemi inerenti i flussi veicolari, nonché della mobilità e della sicurezza stradale.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 5 Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3°, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia - abilitate alla consultazione del servizio stesso tramite password - come stabilito dal Comitato di coordinamento provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica nella riunione del 02 marzo 2011.

Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo

dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi , sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 7

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4°;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente sulla base del progetto Elmas Sicura, approvato con deliberazione G.C. n. 87 del 13/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, le telecamere sono 30 (trenta) da posizionarsi secondo quanto specificato in calce al presente Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore **a 7 (sette) giorni** presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art.5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 8 **Informativa**

Il Comune di Elmas, in prossimità dei siti in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“ Comune di Elmas. – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Corpo di Polizia Locale per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003) “.

Tale supporto con l’informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Elmas si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l’affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all’albo.

Art. 9 **Diritti dell’interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un’immagine riconoscibile dell’interessato.

Art. 10 **Sicurezza dei dati**

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l’unità presente nella sala del server comunale situata all’interno del Palazzo civico del Comune di Elmas. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art.11

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art.12

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004 e ribaditi nel provvedimento del 8 aprile 2010;

▪ **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

▪ **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

▪ **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

▪ **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1°, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati

che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 13

Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 14

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 15

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 16

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Elmas.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

ALLEGATO “1”

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Elmas e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO “2”

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso
..... una richiesta di accesso alle immagini video che
potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

sito	LOCALITA'	Q.TA' TELECAMERA	MODELLO
01	VIA DEI TRASVOLATORI	N° 1 PTZ	DOME
02	ROTONDA CADUTI DI NASSIRIA	N° 1 PTZ	DOME
03	VIA CARLOFORTE/VIA SULCITANA	N° 1 PTZ	DOME
04	ISOLA ECOLOGICA	N° 1 PTZ	DOME
05	CAVALCAVIA GILIAQUAS	N° 1 PTZ	DOME
06	PALAZZETTO SPORT	N° 1 PTZ N° 3 FISSE	DOME/FISSE
07	SCUOLE MEDIE	N° 2 PTZ	DOME
08	SCUOLA VIA BUSCAGLIA	N° 1 PTZ N° 3 FISSE	DOME
09	VIA BRONTE	N° 4 FISSE	FISSE
10	PIAZZA SUELLA	N° 2 PTZ	DOME
11	VIA DETTORI (*)	N° 2 PTZ N° 1 FISSA	DOME + FISSA
12	PARCO VIA GRAMSCI	N° 1 PTZ	DOME
13	VIA SULCITANA VIA PONENTE	N° 1 PTZ	DOME
14	CAMPO SPORTIVO	N° 1 PTZ	DOME
15	MUNICIPIO	N° 1 PTZ	DOME
16	PARCHEGGI VIA SANTA CATERINA	N° 1 PTZ	DOME
17	SCUOLE VIA FOCE	N° 1 PTZ	DOME
8	VIA CAPRERA (**)	N° 1 PTZ	DOME

(*) Nota : di cui N° 1 PTZ presso il Teatro e N° 1 PTZ presso incrocio tra le vie Sestu e Deledda e N° 1 FISSA presso il Teatro.

(**) Nota: incrocio tra via Caprera e via Polveriera.

